

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore: MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Seduta del 04/05/2023

FATTO

Parte ricorrente nel 2017 ha stipulato un contratto di cessione del quinto dello stipendio, che ha anticipatamente estinto nel 2021. Il ricorso viene presentato in data 21.02.2023, decorsi sessanta giorni dalla presentazione del reclamo. Il ricorrente si rivolge all'ABF per chiedere il rimborso dell'importo complessivo di Euro **€ 2.225,78**, per commissioni e per spese di istruttoria pro quota, oltre interessi legali a partire dalla data di estinzione del finanziamento. L'intermediario resistente contesta le richieste formulate da parte ricorrente in quanto già in sede di reclamo aveva proposto di accogliere parzialmente la richiesta del ricorrente e di essersi reso disponibile a pagare immediatamente e direttamente la somma di € 192,55, calcolata in conformità all'art. 125 sexies TUB, interpretato alla luce base della sentenza n. 263 della Corte Costituzionale del 22/12/2022. Chiede, pertanto, il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improcedibile e irricevibile e infondato nel quantum delle richieste.

DIRITTO

Il ricorrente, avendo estinto anticipatamente il contratto, chiede il rimborso delle commissioni e delle spese di istruttoria pro quota, oltre interessi legali a partire dalla data di estinzione del finanziamento. Secondo le condizioni generali sottoscritte dalle parti, in caso di rimborso anticipato il mutuante ha diritto a un rimborso, pari all'importo degli interessi non maturati e della commissione finanziaria di gestione, unitariamente considerati, per il periodo di ammortamento non goduto, *oltre ad un indennizzo pari all'1% dell'importo rimborsato se la durata residua del prestito è superiore a un anno ovvero dello 0,50% se la durata residua è pari o inferiore a un anno. L'indennizzo non potrà superare l'ammontare degli interessi per la durata residua del mutuo e non sarà dovuto se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero residuo debito ed è pari o inferiore a € 10.000,00.* Nella fattispecie de qua risulta dalla documentazione in atti che la commissione finanziaria di gestione è stata rimborsata nel conteggio estintivo all'interno della voce interessi non maturati. In ordine, invece, alle rimanenti richieste è opportuno, considerato che il contratto è stato stipulato nel 2017, tenere conto degli orientamenti consolidati in materia di rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento. E' noto che le commissioni di intermediazione e le commissioni di istruttoria costituiscono costi *up front*. Non è condivisibile la posizione dell'intermediario, nel quadro dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, registratasi intorno all'art. 125 sexies del T.U.B; tale disposizione è stata modificata dall'art. 11- octies, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 -octies, nella misura in cui ha statuito che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi "le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia".

Il Giudice delle leggi, pronunciandosi con la sentenza n. 263/2022, accogliendo la questione sollevata, da un lato ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».*; dall'altro ha confermato e condiviso gli orientamenti adottati dal Collegio di Coordinamento (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019), che ha interpretato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in senso conforme alla sentenza Lexitor, e che ha affermato il principio di diritto, in virtù del quale: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

Per tale ragione il Collegio adito ritiene necessario - dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale- assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 5629 del 05 giugno 2023

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI